

Studio De Marco - Canu - Zanon - Gregoris
Consulenti del Lavoro in Udine

CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Gioacchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
<http://www.studiodemarco.it>

Udine, 2 luglio 2014

Oggetto: Lavoro accessorio - voucher

Circolare numero: 019/2014

In sintesi

E' frequente che in azienda venga chiamato un conoscente per piccoli lavori di manutenzione o di sistemazione dell'ambiente di lavoro. All'ispettore del lavoro che accede in azienda, tale prestazione viene in genere giustificata come lavoro autonomo occasionale pagato con ritenuta d'acconto.

Il Codice Civile, invero, prevede il lavoro autonomo occasionale, tuttavia il Ministero del Lavoro (circ. 38/2010) prescrive agli ispettori di considerare tale tipologia di lavoro - la cui attivazione non richiede alcuna comunicazione al centro per l'impiego né agli istituti previdenziali - come "lavoro nero", appunto in quanto sconosciuto alla pubblica amministrazione. Ciò salvo che non possa essere esibita "documentazione utile ad una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione CCIAA, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento)".

Per disciplinare legittimamente il lavoro occasionale esistono attualmente gli strumenti del lavoro accessorio (voucher) e della prestazione occasionale "mini- cococo" (collaborazione occasionale sotto 5.000,00 € lordi e 30 giorni di durata nell'anno).

L'attivazione del voucher mette l'azienda al riparo da ogni contestazione ispettiva e il lavoratore ha il vantaggio di svolgere un'attività il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale ed è comprensivo della copertura previdenziale ed assicurativa. Lo svolgimento di una prestazione di lavoro accessorio, inoltre, non incide sul suo status di disoccupato o inoccupato ed è compatibile con cassa integrazione, mobilità, disoccupazione o ASPI, ecc.

Approfondimento

Il lavoro accessorio è una particolare modalità di erogazione del compenso per prestazioni di lavoro svolte per un periodo di tempo limitato o in modo discontinuo e saltuario.

Le imprese, i professionisti, i privati, le associazioni e gli enti pubblici possono fare ricorso al lavoro accessorio impiegando qualsiasi prestatore di lavoro indipendentemente dai requisiti anagrafici e occupazionali. L'unico requisito richiesto è il rispetto di determinati tetti ai compensi che possono essere percepiti nell'arco di ciascun anno (intendendosi l'arco temporale 1 gennaio - 31 dicembre come indicato da circ.INPS n. 176/2013); per il 2014 i valori massimi che ogni prestatore può percepire sono i seguenti:

- 2.020 Euro netti (2.690 Euro lordi) da ogni singolo committente (imprenditori o liberi professionisti);
- 5.050 Euro netti (6.730 Euro lordi) da ogni singolo committente (privati, enti pubblici, associazioni ed altri soggetti che non svolgono attività commerciale);
- Per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito il tetto è di 3.000 Euro netti (4.000€ lordi-fermo restando il limite di 2.020€ netti da ciascun committente).

Il singolo "voucherista" in ogni caso non può superare il tetto massimo annuo di compensi - anche se percepiti da più committenti - di 5.050,00 € netti complessivi (pari a 6.730 € lordi).

Lo strumento è analogo a quello che in Germania viene chiamato mini-jobs consentito per compensi sino a 400€ mensili.

Limitazioni al ricorso al lavoro accessorio:

- a) In agricoltura l'utilizzo del lavoro accessorio è ammesso:
- se il volume d'affari è fino a 7.000€, il voucher può essere attivato per qualsiasi attività, anche non stagionale, con un soggetto di qualsiasi età purché non sia stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
 - se il volume d'affari è sopra i 7.000€, il voucher può essere attivato solamente per le attività stagionali e solamente con pensionati o giovani studenti con meno di 25 anni: se di scuola superiore solo durante le vacanze estive/natalizie/pasquali e week end, se universitari senza limitazione;
- b) secondo l'interpretazione degli Istituti previdenziali, il voucher è consentito solo per prestazioni rese direttamente a favore dell'utilizzatore; è, pertanto, escluso che possa essere utilizzato per svolgere prestazioni a favore di terzi (come nell'appalto e nella prestazione d'opera).

I buoni lavoro o voucher

Le prestazioni di lavoro accessorio vengono compensate attraverso i buoni lavoro o voucher che possono essere acquistati presso: a) le sedi provinciali dell'Inps; b) le tabaccherie abilitate; c) tutti gli uffici postali; d) tramite la procedura telematica presente sul sito www.inps.it.

Il compenso per l'attività di lavoro accessorio è commisurato alla durata della prestazione, secondo le indicazioni ministeriali e dell'Inps essa deve garantire al lavoratore un importo di almeno 10 Euro lordi (pari a 7,5 netti) per ogni ora di lavoro prestato.

Comunicazione di inizio attività ed attivazione dei voucher

Le disposizioni in materia di lavoro accessorio (vedasi la sezione dedicata ai voucher sul sito dell'INPS) prevedono quale unico, ma obbligatorio, adempimento la comunicazione di inizio attività da effettuarsi dopo aver acquistato i voucher e prima (a buon senso almeno un minuto prima) dell'inizio della prestazione, attraverso uno dei seguenti canali:

- sito www.inps.it con accesso tramite PIN oppure codice fiscale e codice di controllo
- contact center Inps (numero gratuito 803164 da telefono fisso oppure 6164164 da cellulare)
- sede Inps

La comunicazione è necessaria non solo per dare regolarità alla prestazione di lavoro ma anche per "attivare" i voucher acquistati e renderli pertanto incassabili. Il committente deve comunicare anche eventuali variazioni relative alla prestazione di lavoro.

La comunicazione di inizio attività può coprire un periodo non superiore a 30 giorni. Pertanto, nel caso in cui si intenda proseguire con prestazioni di durata superiore, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione a copertura dell'ulteriore periodo di lavoro e così via di 30gg in 30gg.

Dichiarazione dei compensi di lavoro accessorio

Il committente ha l'obbligo di verificare l'eventuale superamento dei limiti economici previsti dalla normativa. A tal fine dovrà farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione riferita sia ai compensi di lavoro accessorio riscossi nell'anno che ai voucher ricevuti ma non ancora riscossi.

L'acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare eventuali conseguenze che, in determinati casi, possono comportare anche la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato (circ. n. 4/2013 Min.Lav.).

Al fine di agevolare i committenti nella verifica dei compensi erogati, sul sito dell'Inps sono disponibili gli estratti conto con i tutti compensi di lavoro accessorio incassati da ciascun lavoratore nel corso dell'anno.